

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 977)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960 (V. Stampato n. 603)

d'iniziativa del deputato DANTE

TRAMMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 FEBBRAIO 1960

Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età,
degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli ordinari;

58° anno di età, se brigadieri e vicebrigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte e guardie.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.